



3/2017

RICORSO CUMULATIVO PARZIALMENTE INAMMISSIBILE E PRESCRIZIONE DEL REATO: PER LE SEZIONI UNITE PREVALE L'AUTONOMIA DEI SINGOLI CAPI IMPUGNATI

Nota a [Cass., SSUU, sent. 27 maggio 2016 \(dep. 14 febbraio 2017\), n. 6903,](#)
[Pres. Canzio, Rel. Cammino, Ric. Aiello](#)

di Federica Centorame

Abstract. *Il presente contributo intende fornire una lettura critica dell' iter argomentativo con cui le Sezioni Unite sono giunte a statuire, anche per le ipotesi di ricorsi cumulativi parzialmente fondati, il carattere prioritario della verifica di ammissibilità dell'impugnazione rispetto alla declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Un rapporto di presupposizione necessaria che, nell'ottica privilegiata dalla sentenza in epigrafe, si giustifica immancabilmente alla luce del principio generale di autonomia dei singoli capi impugnati.*

SOMMARIO: 1. Il *casus belli*. – 2. L'itinerario argomentativo (ri)percorso dalle Sezioni Unite. – 3. Giudicato parziale e preclusioni *contra reum*. – 4. Autonomia dei capi d'imputazione e (in)costanza giurisprudenziale.

1. Il *casus belli*.

Con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite tornano ad occuparsi del "travagliato" rapporto intercorrente fra la delibazione di inammissibilità del ricorso e l'obbligo di immediata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.¹. Una relazione problematica e di perdurante attualità che, nel caso specifico portato all'attenzione del Supremo Consesso, risulta vieppiù complicata dalla struttura oggettivamente cumulativa dell'impugnazione proposta dal ricorrente. Con la conseguenza di doversi interrogare se, a fronte di un ricorso parzialmente fondato in relazione a taluno dei capi della sentenza gravata, possa dichiararsi, altresì, la prescrizione del reato oggetto di autonomo capo di imputazione, «pur quando i

¹ Per ampie riflessioni sul tema, cfr. A.M. CAPITTA, *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 203 ss.; L. SCOMPARIN, *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 275 ss.

pertinenti motivi siano invece giudicati originariamente inammissibili»². Insomma, il nodo da sciogliere riguarda la possibilità di prefigurare una sorta di inedita «contaminazione positiva»³ tra regiudicande diversificate agli effetti della ricevibilità del ricorso.

Proprio quest'ultimo scenario “solidale” è stato decisamente escluso dai massimi giudici della Cassazione, i quali, allineandosi all'indirizzo esegetico predominante in materia⁴, hanno ribadito piuttosto che «l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali l'impugnazione sia inammissibile e preclude per detti reati, in relazione ai quali si è formato il giudicato parziale, la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello»⁵.

Retrosцена processuale della *quaestio iuris* è infatti quello di un'impugnazione di legittimità esperita, tra l'altro, deducendo la mancata declaratoria estintiva, in sede di appello, di ambedue i reati autonomamente ascritti in sentenza all'imputato⁶. Una doglianza specificamente intesa a censurare le modalità operative con cui la Corte di appello territoriale aveva computato i periodi di sospensione del termine prescrizione massimo, per effetto dei due rinvii d'udienza disposti a seguito di legittimo impedimento dell'imputato e adesione del difensore all'astensione deliberata dall'associazione di categoria.

Così, condividendo solo in parte le censure prospettate dal ricorrente, il Supremo Collegio di legittimità ha, per un verso, annullato senza rinvio la sentenza impugnata in riferimento al reato *sub B*) dell'atto imputativo, il cui termine massimo di prescrizione era già decorso prima della decisione di secondo grado e, tuttavia, non era stato dichiarato dal Giudice di appello. Circostanza – quest'ultima – che, sulla scorta dei più recenti approdi interpretativi sul punto, consente di dedurre in sede di legittimità la relativa doglianza alla stregua di un vero e proprio *error in iudicando*, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.⁷. Per altro verso, però, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, l'omologa censura difensiva inerente all'ulteriore e autonomo capo di imputazione a carico del ricorrente, rispetto al quale la prescrizione massima era intervenuta, invece, soltanto dopo la pronuncia di merito. Una

² Questo, in particolare, il dilemma interpretativo sollevato dal Collegio rimettente, [Cass., Sez. VI, ord. 12 febbraio 2016, n. 7730](#), in *questa Rivista*, 24 marzo 2016.

³ La formula è usata in senso critico da Cass., Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 33030, in *C.E.D. Cass.*, rv. 25980.

⁴ Tra le molte, Cass., Sez. II, 23 gennaio 1997, n. 1312, in *C.E.D. Cass.*, rv. 207126; Id., Sez. VI, Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2011, n. 6924, in *C.E.D. Cass.*, rv. 256556; Id., Sez. VI, 2 ottobre 2013, n. 50334, rv. 257864.

⁵ In questi termini, Cass., Sez. Un., 27 maggio 2016, n. 6903, in motivazione.

⁶ Segnatamente, si trattava di due distinti reati di falsa testimonianza contestati all'imputato autonomamente ai capi A) e B) dell'atto di imputazione, ritenuti, tuttavia, *quoad poenam* avvinti dal vincolo della continuazione dal Tribunale di primo grado.

⁷ In tal senso, da ultimo, [Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2015, n. 12602](#), in *questa Rivista*, 31 marzo 2016, ove si afferma che in siffatta ipotesi, «il ricorso per cassazione, pur se strutturato sul [solo motivo dell'omessa declaratoria di prescrizione] è certamente ammissibile, perché volto a fare valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). L'*error in iudicando* si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità».

declaratoria di invalidità originaria dell'atto di gravame che, se non fosse stato per la peculiare composizione plurima della sentenza impugnata, avrebbe rappresentato l'ennesimo tassello di una giurisprudenza ormai granitica⁸ nel riconoscere che ciascuna delle cause speciali di inammissibilità del ricorso per cassazione configura un vizio intrinseco dell'atto petitorio, inidoneo ad investire il giudice del potere-dovere di dichiarare "pregiudizialmente"⁹, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato maturata successivamente alla sentenza di appello.

2. L'itinerario argomentativo (ri)percorso dalle Sezioni Unite.

Come rilevato, il tratto qualificante dell'interpello al Supremo Consesso risiede nella struttura oggettivamente cumulativa del rapporto processuale retrostante all'impugnazione presentata dall'imputato.

Proprio tale eccentrico requisito quantitativo ha, infatti, impedito alle Sezioni Unite di fare sicuro affidamento sulla comoda e ben collaudata "equazione lineare": ricorso inammissibile-inesistenza della corrispondente fase processuale¹⁰. D'altronde, non può sottacersi che nel caso esaminato, il parziale accoglimento delle censure prospettate dal ricorrente esprime, di fatto, *in re ipsa* l'instaurazione validamente avvenuta del rapporto giuridico di impugnazione¹¹. Con l'effetto, consequenziale, di devolvere al giudice del gravame ogni potere decisorio sui *merita causae*; tanto più quello

⁸ *Ex multis*, Cass., Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, in *C.E.D. Cass.*, rv. 217266; Id., Sez. Un., 27 giugno 2001, n. 33542, *ivi*, rv. 219531; Id., Sez. Un., 22 marzo 2005, n. 23428, *ivi*, rv. 231164; nonché, da ultimo, la stessa Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2015, n. 12602, cit., su cui, per un commento, cfr. P. MAGGIO, *L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la declaratoria d'ufficio della prescrizione del reato*, in *Proc. pen. e giust.*, n. 3, 2016; G. ROMEO, *Tra Scilla e Cariddi il superstite lupo di mare*, in questa Rivista, 16 giugno 2016.

⁹ Sotto la vigenza del codice abrogato, sulla natura anche pregiudiziale e non solo prioritaria delle declaratorie di non punibilità *ex officio iudicis*, v. G. DELITALA, *Le così dette pregiudiziali alla validità dell'impugnazione*, in *Rass. pen.*, 1929, p. 900 ss; M. GALLO, *Sulla pregiudizialità della declaratoria delle cause di non punibilità rispetto alla declaratoria della inammissibilità dell'impugnazione*, in *Giur. it.*, 1948, p. 107.

¹⁰ Si tratta, come noto, dell'espedito ermeneutico portato alle estreme conseguenze da Cass., Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, in *C.E.D. Cass.*, rv. 217266 che, per quanto più interessa in questa sede, ha stabilito che pure «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.». Per un commento a tale pronuncia, A. CIAVOLA, *Le Sezioni Unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2988 ss.

¹¹ Proprio su tale evidenza fattuale, d'altronde, sembrano fondarsi le due isolate pronunce della Cassazione che si pongono in contrasto con l'indirizzo interpretativo privilegiato dalle Sezioni Unite. Cfr., segnatamente, Cass., Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 16375, in *C.E.D. Cass.*, rv. 262763, in cui si osserva che proprio la ritenuta non manifesta infondatezza *in parte qua* del ricorso denota l'attitudine del ricorso stesso «ad introdurre il rapporto processuale di impugnazione». In conformità, Cass., Sez. II, 5 luglio 2013, n. 31034, in *C.E.D. Cass.*, 256557.

di pronunciare le formule liberatorie di cui all' art. 129 c.p.p., espressamente considerate dal legislatore applicabili d'ufficio¹².

Per superare l'*impasse*, allora, i giudici di cassazione si sono appigliati alla nutrita elaborazione giurisprudenziale in ordine al principio di autonomia dei capi della sentenza, in forza del quale, al di là della compresenza all'interno di un provvedimento giurisdizionale documentalmente unico, ciascuna statuizione emessa con precipuo riferimento ad uno dei reati attribuiti all'imputato resta, tuttavia, "autosufficiente" ad ogni effetto giuridico¹³.

In tale ottica, in altre parole, il *simultaneus processus* sulle diverse regiudicande non vale a mutarne l'individualità rispetto al sindacato giurisdizionale; tanto è vero che la singola contestazione è suscettibile di «costituire da sol[a], anche separatamente, il contenuto di una sentenza»¹⁴. E ciò, pure a prescindere dalla sorte delle altre imputazioni occasionalmente confluite nella vicenda processuale unitaria.

Prendendo le mosse da un siffatto postulato (teoricamente ineccepibile), le Sezioni Unite hanno avuto gioco facile nell'inferirne che l'autonomia tra i capi della sentenza oggettivamente plurima si conserva intatta anche nella fase eventuale di gravame. Ragion per cui, malgrado l'unicità dell'atto petitorio introduttivo, la pronuncia cumulativa è destinata a parcellizzarsi in altrettanti rapporti di impugnazione relativi ai singoli capi e indipendenti l'uno dall'altro quanto ai possibili sviluppi decisorii. Un frazionamento che, secondo l'impostazione prescelta dalla pronuncia in commento, troverebbe pieno riscontro anche sul piano normativo. Rinvenendosene, fra l'altro, le tracce sia nella prescrizione contenuta nell'art. 581, comma 1, lett. a) c.p.p. che, con l'esigere una compilazione specifica dell'atto di gravame suddiviso per capi e punti della decisione impugnata, prelude in fondo alla valutazione giudiziale parcellizzata dei temi decisorii; sia nella formulazione linguistica prescelta dal legislatore nell'art. 610, comma 3, c.p.p. per disciplinare l'istituto della separazione dei giudizi in sede di legittimità.

Invero, proprio l'esplicito riferimento letterale al giudizio, piuttosto che al ricorso, dimostrerebbe che dinanzi ad un atto di gravame formalmente unitario avverso più capi di condanna ben possano costituirsi rapporti processuali distinti, in quanto tali suscettibili di sfociare in epiloghi decisorii altrettanto diversificati. Un vero e proprio regime di "autarchia operativa" cui, secondo la prospettiva privilegiata dalle Sezioni Unite, non fa senz'altro eccezione lo scrutinio di ammissibilità del ricorso cumulativo.

In tale specifico ambito, in particolare, il principio di indipendenza dei singoli capi della decisione impugnata si risolve nell'autonoma soggezione delle rispettive doglianze al vaglio preventivo di ammissibilità, quale presupposto indefettibile per costituire il singolo rapporto processuale d'impugnazione¹⁵. Una valutazione frazionata

¹² In tal senso, L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 143.

¹³ *Ex pluribus*, in ordine di tempo, Cass., Sez. Un., ord. 9 ottobre 1996, n. 20, in *Giur. it.*, 1997, p. 252 ss; Id., Sez. Un., 19 gennaio 2000, n. 1, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2697; Id., Sez. Un., 17 ottobre 2006, n. 10251, in *Guida dir.*, 2007, n. 19, p. 79 ss.

¹⁴ Così, Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, n. 1, cit.

¹⁵ Per tale specifico rilievo, Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2011, n. 6924, cit.

per ciascuna delle contestazioni cui si riferiscono i motivi che, proprio per questo, non consente di estendere gli effetti dell'eventuale ammissibilità del ricorso relativo ad un singolo capo pure agli ulteriori capi rispetto ai quali il ricorso stesso, se «preso in esame isolatamente, sarebbe stato dichiarato inammissibile»¹⁶: perciò, inidoneo ad incardinare validamente il rapporto giuridico di impugnazione anche ai fini delle pronunce liberatorie contemplate nell'art. 129 c.p.p.

Di qui, la volata per concludere che, in caso di ricorso cumulativo, l'operatività della prescrizione – proprio perché subordinata all'esistenza giuridica del rapporto processuale di gravame – resta preclusa per i capi della sentenza in ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibile. Una preclusione che, stando all'orientamento del Supremo Consesso, trova del resto fondamento teorico nel giudicato parziale¹⁷ ormai perfezionatosi “*pro quota*” in virtù della declaratoria di inammissibilità oggettivamente orientata.

3. Giudicato parziale e preclusioni *contra reum*.

Proprio il rinvio operato *ad adiuvandum* al concetto di giudicato parziale induce, però, a nutrire alcune riserve in ordine alla soluzione prescelta dalla sentenza in commento.

In linea generale, infatti, è indubbio che «l'obbligo dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità – operando “in ogni stato e grado del processo” – incontra nella formazione del giudicato penale il suo limite fisiologico»¹⁸.

Con specifico riferimento al tema che ne occupa, tuttavia, non va dimenticato che la formazione progressiva della cosa giudicata si atteggia diversamente a seconda della specifica causa di inammissibilità di cui risulta inficiato l'atto di gravame. Lo attesta in maniera inequivocabile il dato normativo dell'art. 648 c.p.p., il quale statuisce la simultaneità tra il passaggio in giudicato della decisione e l'insorgenza della causale di inammissibilità nelle sole ipotesi di impugnazione tardiva ovvero proposta avverso provvedimenti inoppugnabili. Situazioni, queste ultime, di invalidità genetica dell'atto petitorio e subito percepibili dall'organo giurisdizionale senza dover procedere ad alcuna delibazione dei motivi proposti.

Ben diverso il discorso rispetto alle ulteriori condizioni pure invalidanti l'impugnativa, per le quali, invece, il citato art. 648 c.p.p. postone il consolidamento della cosa giudicata all'esito del procedimento di verifica di ammissibilità della singola impugnazione esperita¹⁹. Una procedura che – soprattutto nelle ipotesi, come quella

¹⁶ Testualmente, Cass., Sez. Un., 27 maggio 2016, n. 6903, in motivazione.

¹⁷ Per tale argomento, la pronuncia che si annota si riallaccia, tra le altre, a Cass., Sez. Un., ord. 9 ottobre 1996, n. 20, in *C.E.D. Cass.*, rv. 206170.

¹⁸ Così, F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 51.

¹⁹ Per tale condivisibile ricostruzione, v., G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 669, secondo cui «pertanto, in tali situazioni, non formandosi il giudicato prima della declaratoria di inammissibilità, il giudice *ad quem* può ben applicare l'art. 129 c.p.p. o le altre disposizioni che impongono

esaminata dalle Sezioni Unite, di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi – chiama in causa la necessità di una vera e propria indagine valutativa da parte del giudice *ad quem*²⁰, spesse volte filtrata dall'esame degli atti processuali²¹ e, quindi, non di rado destinata ad intersecarsi irrimediabilmente anche con il merito del processo²².

Per cui, nelle more di un siffatto, articolato procedimento di verifica giurisdizionale – quando, si badi, la vicenda processuale risulta ancora in pieno corso di svolgimento – l'applicabilità immediata dell'art. 129 c.p.p. non dovrebbe necessitare di alcuna particolare sottolineatura proprio alla luce del senso letterale della disposizione medesima, secondo cui «il giudice che si renda conto della sussistenza di una delle cause di proscioglimento o improcedibilità ivi elencate deve darvi prontamente seguito, nell'ottica di uno spiccato *favor* nei confronti dell'imputato»²³.

Una istantaneità operativa rispetto alla quale non sono esenti le peculiari ipotesi di processi oggettivamente cumulativi, ove, secondo l'opinione condivisa in dottrina e giurisprudenza, il giudicato parziale si perfeziona solo nel momento in cui sia concluso il giudizio di impugnazione relativo ad un singolo capo della sentenza²⁴. Con la conseguenza che, sino ad allora, resta non solo possibile, ma doverosa la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Senza contare, poi, che nelle situazioni in discorso, l'approccio rigorista patrocinato dalla sentenza in esame si scontra con il dato obiettivo della eterogeneità di epiloghi decisori cui ben possono andare incontro i singoli rapporti di impugnazione ricompresi all'interno del ricorso cumulativo.

Invero, proprio l'eventualità verificatasi nel caso di specie, di un parziale accoglimento anche nel merito delle censure prospettate dal ricorrente, elimina a monte ogni sospetto di impugnative meramente dilatorie e pretestuose da parte della difesa²⁵.

declaratorie d'ufficio». In senso adesivo, *ex multis*, v. M. ATZEL, *Il problema dei rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e cause di non punibilità al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, 1996, p. 483; R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali, penali*, Cedam, Padova, 2008, p. 114; L. MARAFIOTI, *loc. cit.*, p. 153; C. SANTORIELLO, *Inammissibilità dell'impugnazione e declaratoria immediata di cause di non punibilità: una giurisprudenza elusiva del giusto processo*, in G. CERQUETTI-C. FIORIO (a cura di), *Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto*, Cedam, Padova, 2002, p. 262.

²⁰ Per tale rilievo, A. BARGI, *Inammissibilità dell'impugnazione ed immediata declaratoria di cause di non punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 171, il quale correttamente distingue tra le cause di inammissibilità rilevabili attraverso una «mera constatazione dell'invalidità dell'impugnazione» e quelle che, invece, «comport[ano] un giudizio di valutazione di idoneità dell'atto ad introdurre il giudizio di grado superiore».

²¹ Paradigmatica proprio la specifica vicenda oggetto della sentenza in epigrafe in cui, per addivenire al giudizio di manifesta infondatezza dei motivi di gravame riferiti al capo A) dell'atto di imputazione, le Sezioni Unite hanno dovuto concretamente valutare le operazioni di calcolo effettuate dalla Corte di appello territoriale in punto di decorrenza del termine di prescrizione.

²² In tal senso, A. MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, in G. SPANCHER (a cura di), *Impugnazioni*, in ID. (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. V, Utet, Torino, 2009, p. 251.

²³ Testualmente, L. MARAFIOTI, *op. cit.*, p. 147.

²⁴ Su tali aspetti v., *amplius*, B. LAVARINI, *La formazione del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 1175, cui si rinvia per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali e dottrinari.

²⁵ Come osserva R. ORLANDI, *Se la condanna è per un reato prescritto*, in *Dir. & giust.*, 2005, n. 20, p. 58, infatti, l'orientamento restrittivo cui si allinea la pronuncia in commento «nasce e si consolida come reazione al

Accentuando vieppiù l'esigenza di far prevalere il *favor innocentiae* «in qualunque momento e comunque essa risulti nel processo»²⁶.

4. Autonomia dei capi d'imputazione e (in)costanza giurisprudenziale.

Sullo sfondo, infine, una questione di “coerenza” sistematica.

Il riconoscimento del principio di autonomia dei singoli capi di imputazione – sul quale, per l'appunto, fa perno l'opzione esegetica avallata dalla sentenza in commento – ne implica, giocoforza, la validità ogniquale si versi in ipotesi di processi oggettivamente cumulativi. Ciò significa, in altri termini, che una volta affermata la vigenza del canone in parola, quest'ultimo deve poter operare senza soluzione di continuità e «ad ogni effetto giuridico», in tutti i contesti processuali caratterizzati da una pluralità di addebiti *in eadem personam*. In diversificata prospettiva, ne risulterebbe alquanto compromessa la stessa solidità argomentativa di eventuali posizioni giurisprudenziali – quale, ad esempio, quella in esame – assunte proprio in asserita osservanza del suddetto principio.

Senonché, basta porre mente alle pronunce reietive di istanze di patteggiamento “parziale”²⁷ o di messa alla prova²⁸ per alcuni soltanto dei reati contestati all'imputato per rendersi conto che, in simili ipotesi di azioni penali cumulative, il cennato principio di autonomia delle imputazioni risulta letteralmente pretermesso in favore dell'antitetico recupero di una visione unitaria ed inscindibile dei rapporti processuali inerenti ai singoli addebiti. Con la conseguenza di precludere all'imputato la fruizione di importanti benefici premiali, sia pure limitatamente ad alcuni capi d'accusa.

Ed ecco che allora, senza una giusta dose di coerenza, la soluzione ermeneutica privilegiata in ciascuna specifica vicenda può aprire la breccia ad inopinate distonie applicative, tanto più deprecabili se destinate a «coinvolgere in modo eclatante il principio di parità di trattamento dei cittadini condannati rispetto al fatto essenziale dell'espiazione delle sanzioni»²⁹.

malcostume professionale delle impugnazioni dilatorie» e, dunque, proprio al fine di «arginare sospetti abusi di parte difensiva».

²⁶ G. LOZZI, *Favor rei e processo penale*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 88.

²⁷ In questa direzione, *ex multis*, Cass., Sez. III, 23 maggio 2013, n. 21138, in *C.E.D. Cass.*, rv. 256929; Id., Sez. II, 6 dicembre 2012, n. 11284, *ivi*, rv. 255301. Per osservazioni critiche al riguardo, v. L. CERCOLA, *Patteggiamento parziale: ancora resistenze dei giudici di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 2581 ss.

²⁸ In tal senso, Cass., Sez. II, 12 marzo 2015, n. 14112, in *questa Rivista*, 20 maggio 2015, con nota di J. DELLA TORRE, [La Cassazione nega l'ammissibilità della messa alla prova “parziale” in nome della rieducazione “totale” del richiedente](#).

²⁹ Si esprimeva così, a giusta ragione, Cass., Sez. VI, ord. 12 febbraio 2016, n. 7730, cit., nel rimettere alle Sezioni Unite la *quaestio* oggetto della sentenza annotata.